



Allegato 1 dell'ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

INDICE

1	Panoramica.....	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Elenco di modifiche.....	3
1.3	Appendici.....	3
1.4	Definizioni e abbreviazioni.....	4
2	Prescrizioni tecniche.....	6
2.1	Apparecchi di rilevazione utilizzati dal fornitore del SET.....	6
2.2	Trasmissione dei dati contrattuali dell'apparecchio di rilevazione.....	7
2.3	Comunicazione con il sistema SET dell'AFD.....	7
2.4	Registrazione dell'utente del SET e dei suoi veicoli.....	8
2.5	Rilevamento e dichiarazione della corsa assoggettata alla tassa.....	9
2.6	Decisione di tassazione e fattura.....	10
2.7	Contestazione dell'utente del SET.....	11
2.8	Trasmissione dell'elenco degli apparecchi bloccati.....	11
2.9	Adeguamenti del sistema SET TTPCP da parte del fornitore del SET.....	12
2.10	Indicatori relativi alle prestazioni (KPI).....	13
3	Prescrizioni operative.....	14
3.1	Capacità finanziaria.....	14
3.2	Sistema di garanzia della qualità.....	15
3.3	Piano di gestione dei rischi.....	15
3.4	Piano di attuazione.....	15
4	Procedura di autorizzazione.....	16
4.1	Fase 1 – Esame dell'idoneità.....	16
4.2	Fase 2 – Esame in un ambiente di test / interfacce.....	17
4.3	Fase 3 – Test di funzionamento.....	17
4.4	Fase 4 – Progetto pilota.....	18

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

1 Panoramica

1.1 Scopo del documento

Il presente allegato 1 dell'ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante insieme ai suoi appendici contiene

- le prescrizioni tecniche e operative concernenti il territorio di applicazione della TTPCP per il fornitore del SET ai fini dell'autorizzazione e del relativo e costante adempimento;
- i criteri di qualità con gli indicatori delle prestazioni da misurare e
- le prescrizioni relative alla procedura da seguire per l'autorizzazione nonché per la ripetizione delle singole fasi di autorizzazione al fine del suo mantenimento.





1.2 Elenco di modifiche

Versione	Data	Cifra	Modifica
2.0	01.03.2020		prima versione pubblicata
2.1	21.08.2020	2.1 (6) 2.2 (7) 2.4 (16) 2.5 (21) 2.6 (25)	Risoluzione per l'inserimento del peso del rimorchio Termine per la modifica o la disattivazione Risoluzione per la registrazione del peso dei veicoli Distanza minima dopo l'uscita Precisione periodo di fatturazione (15 giorni di calendario)

1.3 Appendici

Appendice	
[1]	Supplement 1 to annex 1: EETS Provider KPIs
[2]	Supplement 2 to annex 1: LSVa Compliance Check Communication
[3]	Supplement 3 to annex 1: EETS Provider Interface
[4]	Supplement 4 to annex 1: Implementation Concept Template - Level 1
[5]	Supplement 5 to annex 1: CCC Integration Test Specification - Level 2
[6]	Supplement 6 to annex 1: EETS Provider Interface Test Specification - Level 2
[7]	Supplement 7 to annex 1: Trial Operation Specification - Level 3
[8]	Supplement 8 to annex 1: Pilot Operation Specification - Level 4

1.4 Definizioni e abbreviazioni

Definizione / abbreviazione	Significato
Autocarro	<p>Gli autocarri sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (classi N₂ e N₃) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente.</p>  <p>In linea di principio, gli autocarri con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 t sono assoggettati alla tassa. Per le eccezioni vedi articolo 3 dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP).</p>
Trattore a sella	<p>I trattori a sella sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi.</p> <p>Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella.</p>  <p>In linea di principio, i trattori a sella con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 t sono assoggettati alla tassa. Per le eccezioni vedi articolo 3 dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP).</p>
Rimorchio	<p>I rimorchi sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di aggancio.</p> <p>In linea di principio, i rimorchi adibiti al trasporto di cose con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 t (classi O₃ e O₄) sono assoggettati alla tassa. Per le eccezioni vedi articolo 3 dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP).</p>
Rimorchio normale	<p>I rimorchi normali sono rimorchi il cui dispositivo di traino (timone) può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio.</p> 
Semirimorchio	<p>I semirimorchi sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale da poggiare parzialmente su quest'ultimo. Gran parte del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore.</p> 
SET	<p>Servizio europeo di telepedaggio (European Electronic Toll Service, EETS). Servizio destinato al trasporto internazionale di merci su strada per la riscossione e il pagamento delle tasse sul traffico stradale (pedaggi) nei vari Paesi europei.</p>

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

Definizione / abbreviazione	Significato
Territorio di applicazione della TTPCP	Territorio in cui viene riscossa la TTPCP. La TTPCP viene riscossa per l'utilizzo di tutte le strade pubbliche in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, a Büsingen, a Campione d'Italia e sulla "Flughafenstrasse" a Basilea.
Corsa SET	La corsa di un veicolo assoggettato nel territorio di applicazione della TTPCP viene rilevata tramite il SET e i tributi dovuti vengono versati. Una corsa SET inizia con l'entrata del veicolo nel territorio di applicazione della TTPCP e termina al momento dell'uscita da detto territorio.
Apparecchiatura di bordo SET	Dispositivo rilasciato dal fornitore del SET e installato nel veicolo per la registrazione della corsa SET. Detta anche OBE (On Board Equipment) SET.
Dichiarazione semplificata del rimorchio	Il conducente dichiara nell'apparecchiatura di bordo SET soltanto la presenza di un rimorchio.
Dichiarazione del peso del rimorchio	Il conducente dichiara nell'apparecchiatura di bordo SET la presenza di un rimorchio, indicando il peso totale autorizzato del rimorchio e il tipo di rimorchio.
PAN	«Personal Account Number» (numero account personale)
DSCR	«Dedicated Short Range Communication»
Impianti di radiofari al confine	Dotazione degli uffici doganali di confine con radiofari DSRC per la transazione CCC con l'apparecchiatura di bordo SET. Gli impianti sono costituiti da diversi elementi (calcolatore di stazione, terminale del radiofaro, radiofari DSRC ed eventualmente segnalazione).
Elenco delle eccezioni	Elenco dei contratti SET del fornitore del SET bloccati (= lista nera, lista nera EP) bloccati. Il PAN del contratto SET viene riportato come non valido nell'elenco delle eccezioni.
Test dell'interfaccia	Il test dell'interfaccia è il test di integrazione del sistema del fornitore del SET, delle interfacce del dispositivo del veicolo (CCC) e del back office nel sistema (SET) dell'AFD.
Blocco	Funzionamento e validità limitati comportano il blocco a distanza dell'apparecchio di rilevazione in questione da parte del fornitore del SET. Il fornitore del SET può segnalare all'AFD gli apparecchi di rilevazione che non possono essere bloccati a distanza. In questo caso il blocco è attuato, dal punto di vista tecnico, dall'AFD. In entrambi i casi, il blocco fa sì che l'ingresso venga negato.
Tassazione d'ufficio	La tassazione d'ufficio è necessaria nel caso in cui i dati contenuti nella dichiarazione della corsa SET sono insufficienti per una tassazione ordinaria, se tali dati mancano oppure se l'AFD ha raccolto dati relativi a tale corsa che non coincidono con la dichiarazione della corsa SET.

Osservazione

I termini relativi ai veicoli corrispondono all'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41; stato 1° febbraio 2019).

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

2 Prescrizioni tecniche

2.1 Apparecchi di rilevazione utilizzati dal fornitore del SET

Prescrizione	Descrizione
1) Dichiarazione di conformità	<p>Per gli apparecchi di rilevazione utilizzati, il fornitore del SET deve disporre della dichiarazione CE o del certificato CE attestante la conformità dell'apparecchiatura di bordo.</p> <p>La dichiarazione di conformità deve soddisfare almeno i requisiti derivanti dall'applicazione della norma EN ISO 12813.</p>
2) Individualizzazione dell'apparecchiatura di bordo	<p>Il fornitore del SET deve individualizzare, in base al veicolo registrato, l'apparecchiatura di bordo SET che mette a disposizione dell'utente del SET.</p> <p>Nell'apparecchiatura di bordo il fornitore deve utilizzare il PAN come codice univoco del veicolo registrato (dati del veicolo) e del relativo detentore (dati del detentore).</p>
3) Attribuzione dell'apparecchiatura di bordo SET	<p>La correlazione tra l'apparecchiatura di bordo SET (PAN), il veicolo e la targa, compresa la sigla della nazionalità, del veicolo soggetto a pedaggio deve essere chiara in ogni momento durante la corsa SET.</p>
4) Funzionalità dell'apparecchiatura di bordo SET	<p>Il fornitore del SET deve garantire il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni, della sua apparecchiatura di bordo SET per il rilevamento della TTPCP.</p> <p>Ciò riguarda in particolare la comunicazione con i radiofari DSRC dell'AFD e la registrazione del tragitto percorso dall'utente del SET nel territorio di applicazione della TTPCP.</p> <p>La funzionalità viene misurata tramite gli indicatori relativi alle prestazioni (KPI) secondo le prescrizioni 35) (KPI n. 3: dati relativi alla posizione della corsa SET) e 38) (KPI n. 6: percentuale transazioni DSRC).</p>
5) Idoneità di rilevamento dell'apparecchiatura di bordo SET	<p>L'interfaccia utente dell'apparecchiatura di bordo SET deve indicare chiaramente all'utente del SET l'idoneità di rilevamento nel territorio di applicazione della TTPCP.</p> <p>In particolare, l'idoneità di rilevamento deve essere costantemente visibile dall'utente del SET come stato dell'apparecchiatura di bordo SET (verde = idoneo al rilevamento).</p>
6) Interfaccia utente dell'apparecchiatura di bordo SET	<p>Tutti i dati necessari per la dichiarazione del rimorchio, dichiarazione semplificata o dichiarazione con indicazione del peso (trailerMaxLadenWeight) e del tipo di rimorchio (trailer-Typ), devono poter essere inseriti o selezionati dall'utente del SET (conducente) nell'interfaccia utente dell'apparecchiatura di bordo SET.</p> <p>Il peso dev'essere indicato in una delle seguenti risoluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 kg arrotondati in giù• 100 kg arrotondati in su• 1000 kg arrotondati in su <p>Tutte le indicazioni sullo stato attuale della dichiarazione del rimorchio devono essere disponibili per l'utente del SET nell'apparecchiatura di bordo SET.</p> <p>Il risultato delle transazioni CCC avvenute con i radiofari TTPCP deve essere immediatamente segnalato all'utente del SET secondo l'ordine SetMMI.request. L'utente del SET deve poter distinguere chiaramente i diversi risultati (vedi Supplement 2).</p>

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

2.2 Trasmissione dei dati contrattuali dell'apparecchio di rilevazione

Prescrizione	Descrizione
7) Dati contrattuali DSRC	<p>Il fornitore del SET deve trasmettere all'AFD i dati contrattuali DSRC (CCC ContextMark, DSRC Master Keys, ManufacturerID e EquipmentClass) validi per il territorio di applicazione della TTPCP.</p> <p>Il fornitore del SET deve trasmettere all'AFD le modifiche delle DSRC Master Keys o la disattivazione (cancellazione) dei dati contrattuali DSRC.</p> <p>Le modifiche delle DSRC Master Keys o la disattivazione (cancellazione) dei dati del contratto DSRC devono essere trasmesse dal fornitore del SET all'AFD almeno 15 giorni prima della data di modifica o di disattivazione.</p> <p>I requisiti dettagliati per il contenuto e la trasmissione dei dati contrattuali DSRC sono definiti nell'Supplement 3.</p>
8) Attivazione di nuovi dati contrattuali DSRC	<p>Il fornitore del SET deve trasmettere all'AFD i nuovi dati contrattuali DSRC (una nuova combinazione di CCC ContextMark, ManufacturerID e EquipmentClass) almeno 90 giorni prima della data di attivazione desiderata.</p> <p>Su richiesta, il fornitore del SET deve fornire all'AFD, a fini di test, un'apparecchiatura di bordo configurata con il nuovo contratto DSRC.</p> <p>L'attivazione viene effettuata dall'AFD dopo che il test è stato completato con successo.</p>

2.3 Comunicazione con il sistema SET dell'AFD

Prescrizione	Descrizione
9) Interfacce	<p>Il sistema del fornitore del SET deve disporre delle interfacce specificate dall'AFD conformemente alle prescrizioni 10) e 11) e deve farle funzionare secondo le prescrizioni dell'AFD.</p>
10) Interfaccia DSRC	<p>L'apparecchiatura di bordo SET deve disporre di un'interfaccia DSRC con il protocollo CCC secondo Supplement 2.</p> <p>La procedura di test per la verifica dell'interfaccia DSRC è definita nell'Supplement 5.</p> <p>Il fornitore del SET è responsabile delle prestazioni della sua apparecchiatura di bordo nella comunicazione attraverso l'interfaccia DSRC.</p> <p>La prestazione è misurata tramite KPI secondo la prescrizione 38) (KPI n. 6: percentuale transazioni DSRC).</p>
11) Interfaccia back office	<p>Per lo scambio di dati con l'AFD, il sistema informatico del fornitore del SET deve disporre di un'interfaccia back office conformemente all'Supplement 3.</p> <p>La procedura di test per la verifica dell'interfaccia back office è definita nell'Supplement 6.</p>
12) Base temporale	<p>Tutti le indicazioni temporali, trasmesse nel quadro dello scambio di dati tra l'AFD e il fornitore del SET, devono essere in formato UTC.</p>
13) Identificazione univoca del veicolo	<p>Durante una corsa SET, il veicolo e quindi anche il detentore devono essere identificabili in modo univoco tramite il PAN (conformemente alla norma ISO/IEC 7812-1).</p>

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

Prescrizione	Descrizione
	Il PAN deve essere memorizzato nell'apparecchiatura di bordo SET.
14) Sicurezza dell'interfaccia back office	La sicurezza dell'interfaccia back office tra l'AFD e il fornitore del SET deve essere conforme ai requisiti in materia di sicurezza dell'AFD. Questi sono definiti nell'Supplement 3.

2.4 Registrazione dell'utente del SET e dei suoi veicoli

Prescrizione	Descrizione
15) Utente del SET	<p>Per quanto riguarda l'utente del SET, il fornitore del SET deve registrare e aggiornare i dati del detentore sulla base del certificato di immatricolazione (direttiva 1999/37/CE del Consiglio).</p> <p>Per la registrazione dei dati del detentore si applica la seguente priorità: C3 prima di C2 prima di C1.</p> <p>Le indicazioni devono comprendere tutte e tre le sottoposizioni, ossia Cx.1 (cognome o ragione sociale), Cx.2 (nome/nomi o eventualmente iniziali) e Cx.3 (indirizzo nel Paese di immatricolazione al momento del rilascio del certificato).</p>
16) Dati del veicolo	<p>Il fornitore del SET deve registrare i dati del veicolo conformemente al certificato di immatricolazione (direttiva 1999/37/CE del Consiglio). Nei casi in cui i dati del veicolo vengono inseriti dall'utente del SET, il fornitore del SET controlla l'esattezza della registrazione. Il fornitore aggiorna i dati del veicolo sulla base delle informazioni ottenute dall'utente.</p> <p>Egli deve registrare almeno le seguenti rubriche:</p> <ul style="list-style-type: none">F2: peso totale (vehicleMaxLadenWeight)F3: peso totale della combinazione di veicoli (vehicleTrainMaximumWeight)V9: categoria di norme sulle emissioni (euroValue) <p>nonché:</p> <ul style="list-style-type: none">targa del veicolo (licencePlateNumber) e sigla della nazionalità (countryCode). <p>All'applicazione per la dichiarazione del rimorchio con indicazione del peso e del tipo di rimorchio secondo prescrizione 6) dev'essere registrata la rubrica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">G: peso a vuoto/peso netto (vehicleWeightUnladen) <p>Il fornitore del SET registra i pesi con una risoluzione di 10 kg arrotondati in giù.</p>

2.5 Rilevamento e dichiarazione della corsa assoggettata alla tassa

Prescrizione	Descrizione
17) Trasmissione della dichiarazione della corsa SET	<p>La dichiarazione della corsa SET comprende i dati del veicolo registrati, i dati relativi alla posizione per la descrizione del tragitto percorso nel territorio di applicazione della TTPCP e i dati relativi al rimorchio dichiarati dall'utente del SET nell'apparecchiatura di bordo, compresi i rispettivi dati relativi alla posizione.</p> <p>Il fornitore del SET trasmette autonomamente all'AFD tutti i dati relativi alla corsa SET, separatamente per ogni corsa. Ciò vale anche in caso di più corse SET effettuate nello stesso giorno civile.</p> <p>Nel caso di una corsa SET della durata di un giorno, i dati devono essere trasmessi all'AFD entro 24 ore dall'inizio della corsa SET.</p> <p>Nel caso di corse SET della durata di più giorni, i dati del primo giorno civile devono essere trasmessi conformemente alle prescrizioni temporali relative alle corse SET della durata di un giorno, mentre per ciascun giorno civile successivo entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno civile interessato. Ciò vale anche per i giorni civili in cui non vi è uno spostamento del veicolo.</p> <p>I requisiti dettagliati in materia di dati e trasmissione della dichiarazione della corsa SET sono definiti nell'Supplement 3.</p>
18) Sistema di coordinate	<p>I dati relativi alla posizione della corsa SET si riferiscono al sistema di coordinate WGS84.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi: NIMA TR8350.2, Third Edition – Amendment 1, January 2000, Department of Defense – World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems, issued by the National Imaging and Mapping Agency (NIMA), US Department of Defense.</p>
19) Esattezza dei dati relativi alla posizione	<p>I dati relativi alla posizione trasmessi dal fornitore del SET devono descrivere la distanza percorsa dall'utente del SET in modo tale che l'AFD possa determinare direttamente la distanza percorsa mediante calcolo vettoriale, senza dover utilizzare una cartina stradale.</p> <p>La differenza tra la distanza percorsa così determinata e la distanza effettivamente percorsa non deve superare +/- 4 %.</p> <p>I dati relativi alla posizione dichiarati devono includere tutte le tratte della corsa effettuata dal veicolo stesso, indipendentemente dal fatto che sia avvenuto su una determinata strada o al di fuori di essa, in un parcheggio o all'interno di un'area privata.</p> <p>L'esattezza dei dati relativi alla posizione viene misurata tramite KPI conformemente alla prescrizione 35) (KPI n. 3: dati relativi alla posizione della corsa SET).</p>
20) Rimozione dati relativi alla posizione ridondanti	<p>In caso di veicoli non in movimento non vi possono essere più dati relativi alla posizione (p. es. posizioni di riposo, veicoli in coda ecc.).</p>
21) Rilevamento al confine	<p>La dichiarazione della corsa SET deve contenere una quantità sufficiente di dati relativi alla posizione prima dell'entrata</p>

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

Prescrizione	Descrizione
	<p>nel territorio di applicazione della TTPCP e dopo aver lasciato tale territorio al fine di consentire all'AFD di rilevare con certezza il passaggio del confine e il valico.</p> <p>La quantità di dati relativi alla posizione al di fuori del territorio di applicazione della TTPCP deve essere il più possibile ridotta. Pertanto, la trasmissione dei dati non deve contenere posizioni con una distanza superiore a 5 km al di fuori di detto territorio (confine di riferimento conformemente alle carte nazionali svizzere, www.geo.admin.ch). Tuttavia, dopo l'uscita i dati relativi alla posizione devono contenere una distanza minima di 1 km.</p>
22) Trasmissione dei dati del detentore	<p>Su richiesta tecnica dell'AFD, il fornitore del SET deve inoltre fornire, per ciascuna corsa SET, i dati corretti del detentore del veicolo entro 12 ore.</p> <p>La richiesta tecnica e la risposta relativa ai dati del detentore sono definite nell'Supplement 3.</p>

2.6 Decisione di tassazione e fattura

Prescrizione	Descrizione
23) Tassazione	<p>Per ogni corsa SET, l'AFD mette a disposizione sull'interfaccia back office la decisione di tassazione, unitamente al credito fiscale, affinché il fornitore del SET possa ritirarli (Billing-DetailADU).</p> <p>Il fornitore del SET deve ritirare le tassazioni almeno una volta al giorno e confermare all'AFD la relativa ricezione entro 24 ore.</p> <p>Dal punto di vista tecnico, la messa a disposizione e la conferma della tassazione sono definite nell'Supplement 3.</p> <p>Confermando la ricezione, il fornitore del SET riceve la tassazione per conto dell'utente del SET.</p> <p>Il fornitore del SET fornisce immediatamente all'utente del SET la tassazione.</p> <p>Il fornitore del SET deve conservare la conferma BillingDetailADU minimo per 60 giorni.</p>
24) Credito giornaliero	<p>L'AFD mette a disposizione giornalmente sull'interfaccia back office un riepilogo delle tassazioni confermate dal fornitore del SET, sotto forma di credito giornaliero, affinché il fornitore del SET possa ritirarlo (PaymentClaimADU).</p> <p>Dal punto di vista tecnico, la messa a disposizione e la conferma del credito giornaliero sono definite nell'Supplement 3.</p> <p>Il fornitore del SET deve ritirare il credito almeno una volta al giorno e confermare la relativa ricezione entro 24 ore.</p>
25) Fatturazione	<p>L'AFD emette due volte al mese una fattura al fornitore del SET. La fattura comprende, come fattura collettiva, l'intera TTPCP riscossa durante il periodo di fatturazione (15 giorni di calendario) presso il fornitore del SET interessato, sulla base dei crediti giornalieri confermati dal fornitore stesso (prescrizione 24).</p> <p>Il fornitore del SET riceve dall'AFD per e-mail la fattura in formato PDF.</p>

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

2.7 Contestazione dell'utente del SET

Prescrizione	Descrizione
26) Contestazioni dell'utente del SET	<p>Il fornitore del SET esamina la contestazione dell'utente del SET conformemente al contratto di autorizzazione</p> <p>Se ciò si traduce in una correzione della tassazione, l'AFD mette a disposizione sull'interfaccia back office una tassazione corretta mediante decisione di tassazione, con riferimento alla tassazione originaria, affinché il fornitore del SET possa ritirarla (vedi BillingDetailADU, prescrizione 23).</p> <p>L'importo in BillingDetailADU corrisponde alla differenza tra la tassazione corretta e quella originaria.</p>

2.8 Trasmissione dell'elenco degli apparecchi bloccati

Prescrizione	Descrizione
27) Trasmissione dell'elenco delle eccezioni	<p>Il fornitore del SET trasmette giornalmente all'AFD, prima di mezzanotte, l'elenco delle eccezioni con tutti gli apparecchi di rilevazione bloccati.</p> <p>Il blocco si attiva nel sistema dell'AFD a partire dalle ore 04.00 del giorno civile successivo.</p> <p>L'elenco delle eccezioni deve essere trasmesso anche se è vuoto.</p> <p>L'elenco delle eccezioni può contenere solo voci del tipo «lista nera».</p> <p>Ciascuna voce dell'elenco delle eccezioni è costituita da un PAN e dalla targa del veicolo, compresa la sigla della nazionalità.</p> <p>I requisiti e le regole dettagliate per la trasmissione dell'elenco delle eccezioni sono definiti nell'Supplement 3.</p>
28) Gestione dell'elenco delle eccezioni	<p>Il fornitore del SET deve gestire l'elenco delle eccezioni trasmesso all'AFD.</p> <p>Le voci non più necessarie devono essere eliminate dall'elenco delle eccezioni. Ciò vale nel caso in cui è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il contratto SET bloccato è stato rimosso (cancellato) dall'apparecchiatura di bordo SET.• L'apparecchiatura di bordo SET con il contratto SET bloccato è stato rimosso dal veicolo.• La data di validità del contratto EETS bloccato (Payment-Means.PaymentMeansExpiryDate) è scaduta.• Il contratto SET bloccato si trova nell'elenco delle eccezioni da 30 giorni (o più).

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

2.9 Adeguamenti del sistema SET TTPCP da parte del fornitore del SET

Prescrizione	Descrizione
29) Adeguamento del back office del fornitore del SET	<p>Per quanto riguarda le previste modifiche del software o dell'hardware nel suo back office del sistema SET, il fornitore del SET deve analizzare le ripercussioni sulla riscossione della TTPCP. In caso di eventuali ripercussioni funzionali o effetti sul livello della qualità, egli deve comunicare all'AFD le modifiche previste con la descrizione funzionale e i risultati dell'analisi delle ripercussioni.</p> <p>Inoltre, il fornitore del SET deve descrivere le misure che adotta per evitare o ridurre il rischio di ripercussioni negative nel territorio di applicazione della TTPCP.</p>
30) Nuova apparecchiatura di bordo SET	<p>I nuovi tipi di apparecchiatura di bordo SET sono dispositivi nei quali, rispetto ai dispositivi attualmente autorizzati nel territorio di applicazione della TTPCP, le unità funzionali sono state sostituite da nuove unità o componenti al fine di soddisfare le prescrizioni (p. es. modulo DSRC, ricevitore GPS, mainboard).</p> <p>Il fornitore del SET deve comunicare all'AFD il previsto utilizzo della nuova apparecchiatura di bordo SET. Al riguardo deve descrivere le differenze tra la nuova apparecchiatura e i tipi di apparecchiatura attualmente autorizzati (specifiche). Se si tratta di un tipo di apparecchiatura completamente nuovo, questo deve essere indicato.</p> <p>Come ulteriore elemento della comunicazione, il fornitore del SET deve descrivere le caratteristiche comuni e le differenze, esistenti a livello software rispetto alle apparecchiature di bordo SET autorizzate, nel rilevamento e nella trasmissione dei dati per il territorio di applicazione della TTPCP.</p>
31) Modifica del software dell'apparecchiatura di bordo SET autorizzata	<p>Per quanto riguarda le previste modifiche del software di un'apparecchiatura di bordo SET autorizzata, il fornitore del SET deve analizzare le ripercussioni sul rilevamento e sulla trasmissione dei dati nel territorio di applicazione della TTPCP. In caso di eventuali ripercussioni funzionali o effetti sul livello della qualità, egli deve comunicare all'AFD le modifiche previste con la descrizione funzionale e i risultati dell'analisi delle ripercussioni.</p> <p>Inoltre, il fornitore del SET deve descrivere le misure che adotta per evitare o ridurre il rischio di ripercussioni negative nel territorio di applicazione della TTPCP.</p>
32) Altri adeguamenti	<p>Per quanto riguarda le modifiche al suo sistema che non sono incluse nelle prescrizioni 29), 30) e 31), il fornitore del SET deve analizzare le ripercussioni sulla riscossione della TTPCP e comunicare le modifiche previste all'AFD. Al riguardo presenta all'AFD l'analisi delle ripercussioni e le misure per evitare o ridurre i rischi.</p>

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

2.10 Indicatori relativi alle prestazioni (KPI)

Prescrizione	Descrizione
33) KPI n. 1: dati del veicolo	Le prescrizioni dettagliate con le descrizioni di tutti i KPI sono disponibili nell' Supplement 1.
34) KPI n. 2: dati del detentore	
35) KPI n. 3: dati relativi alla posizione della corsa SET	
36) KPI n. 4: trasmissione dati fornitore del SET	
37) KPI n. 5: trasmissione tempestiva di informazioni AFD	
38) KPI n. 6: percentuale transazioni DSRC	

3 Prescrizioni operative

3.1 Capacità finanziaria

Il ruolo di fornitore del SET per la TTPCP richiede una certa capacità finanziaria. Per questo motivo, nella procedura di autorizzazione e durante l'esercizio regolare il fornitore del SET deve dimostrare, nei confronti dell'AFD, di disporre di sufficiente liquidità per pagare i debiti dei suoi utenti riguardanti la TTPCP.

Il fornitore del SET fornisce la prova della liquidità come segue:

a) Nella procedura di autorizzazione:

- Il fornitore del SET presenta all'AFD un piano aziendale aggiornato relativo alle attività riguardanti la TTPCP (piano su almeno 4 anni, inclusi bilancio e conto economico).
- Il fornitore del SET presenta all'AFD il bilancio e il conto economico aggiornati nonché il rapporto di revisione. Il conto annuale è stilato conformemente a norme contabili riconosciute a livello internazionale.
- Il fornitore del SET comunica all'AFD il suo indice mensile di rotazione dei crediti con effetto retroattivo per almeno gli ultimi 12 mesi, in modo comprovato e giustificato. Il valore di riferimento dell'indice di rotazione dei crediti è 12. (Indice di rotazione dei crediti = ricavi diviso saldo medio debitori. Osservazione: per ottenere un valore corretto è necessario considerare la stessa periodicità. P. es.: cifra d'affari di 12 mesi [da ottobre 20xx-1 a settembre 20xx] e saldo medio debitori [saldo a fine settembre 20xx-1 più saldo a fine settembre 20xx diviso 2]).
- Il fornitore del SET presenta all'AFD i rapporti di partecipazione (azionisti/soci) attraverso documenti ufficiali.

b) Nell'esercizio regolare:

- Il fornitore del SET presenta spontaneamente all'AFD, una volta all'anno dopo la chiusura dell'esercizio, il bilancio e il conto economico aggiornati nonché il rapporto di revisione. Il conto annuale è stilato conformemente a norme contabili riconosciute a livello internazionale.
- Il fornitore del SET comunica spontaneamente all'AFD, una volta al mese o trimestralmente in caso di decorso stabile, il suo indice di rotazione dei crediti, in modo comprovato e giustificato. Il valore di riferimento dell'indice di rotazione dei crediti è 12. (Indice di rotazione dei crediti = ricavi diviso saldo medio debitori. Osservazione: per ottenere un valore corretto è necessario considerare la stessa periodicità. P. es.: cifra d'affari di 12 mesi [da ottobre 20xx-1 a settembre 20xx] e saldo medio debitori [saldo a fine settembre 20xx-1 più saldo a fine settembre 20xx diviso 2]).
- Se vi sono modifiche significative per quanto riguarda i rapporti di partecipazione dichiarati, il fornitore del SET informa immediatamente e spontaneamente l'AFD. Sono considerate modifiche significative i cambiamenti della quota di voti o di capitale pari o superiori al 10 per cento nonché il raggiungimento della maggioranza del capitale o dei voti ($\geq 50\%$).

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

3.2 Sistema di garanzia della qualità

Il fornitore del SET è certificato conformemente alla norma EN ISO 9001 o a una norma equivalente.

Il fornitore del SET che dispone di una certificazione diversa dalla EN ISO 9001 deve essere in grado di dimostrare l'equivalenza della sua certificazione di garanzia della qualità.

3.3 Piano di gestione dei rischi

Il fornitore del SET deve disporre di un piano di gestione dei rischi permanente, che copra la riscossione dei pedaggi in tutte le zone sottoposte a pedaggio in cui è attivo.

Il piano di gestione deve tener conto dei principali rischi a cui è soggetto il SET, vale a dire:

- interruzione dell'attività (interruzione della catena di elaborazione delle informazioni);
- flusso di cassa/rischio di liquidità;
- rallentamento economico;
- crescente concorrenza;
- perdita di reputazione;
- difficoltà nel raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti;
- responsabilità civile;
- modifiche legislative o di regolamentazione.

Il piano di gestione deve specificare nel dettaglio le misure che permettono di evitare e ridurre i rischi summenzionati.

Il fornitore del SET trasmette di propria iniziativa all'AFD, almeno una volta ogni due anni, la versione aggiornata del piano di gestione dei rischi approvato.

3.4 Piano di attuazione

Il fornitore del SET deve documentare l'attuazione delle prescrizioni tecniche e dei processi necessari per la riscossione della TTPCP in un piano di attuazione. Tale piano deve descrivere in particolare l'integrazione delle funzioni per la TTPCP nel suo sistema SET.

Se il fornitore del SET intende apportare modifiche al suo sistema SET, egli aggiorna il piano di attuazione e lo presenta all'AFD insieme alla comunicazione riguardante la modifica.

Il fornitore del SET deve inoltre aggiornare il piano di attuazione e presentarlo all'AFD anche quando quest'ultima ha in previsione una modifica delle prescrizioni tecniche.

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

4 Procedura di autorizzazione

Per la procedura di autorizzazione valgono i seguenti principi:

- Le prescrizioni per le singole fasi della procedura di approvazione valgono sia per la prima autorizzazione di un fornitore del SET sia per la necessaria ripetizione delle singole fasi della procedura di autorizzazione dopo il rilascio dell'autorizzazione stessa.
- La procedura di autorizzazione in corso deve essere completata prima che venga avviata una nuova procedura di autorizzazione per una nuova apparecchiatura di bordo SET dello stesso fornitore.
- Il fornitore del SET presenta i documenti in formato PDF/A. In caso di allegati complementari, ad esempio verbale di transazione, sono consentiti anche i documenti in formato Microsoft Office.
- Il fornitore del SET presenta la domanda di autorizzazione in una delle lingue ufficiali della Confederazione. I documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni per l'autorizzazione possono essere presentati all'AFD anche in inglese.

4.1 Fase 1 – Esame dell'idoneità

Lo scopo dell'esame dell'idoneità è dimostrare che:

- le prescrizioni operative sono soddisfatte;
- vi è una dichiarazione di conformità per l'apparecchio di rilevazione che il fornitore del SET intende far autorizzare; e
- le prescrizioni tecniche possono essere soddisfatte.

Insieme al modulo di richiesta, il fornitore del SET deve presentare all'AFD i seguenti documenti:

- il piano aziendale per la realizzazione del SET per la TTPCP (vedi 3.1a);
- il bilancio e il conto economico aggiornati (vedi 3.1a);
- l'indice mensile di rotazione dei crediti (vedi 3.1a);
- i rapporti di partecipazione aggiornati (vedi 3.1a);
- il certificato concernente il sistema di garanzia della qualità (vedi 3.2);
- il piano di gestione dei rischi aggiornato (vedi 3.3);
- il piano di attuazione (vedi 3.4);
- l'elenco degli apparecchi di rilevazione da autorizzare (apparecchiatura di bordo SET) con l'esatta designazione del tipo e le corrispondenti dichiarazioni di conformità.

Il fornitore del SET riceve per e-mail le informazioni sui documenti da presentare insieme alla richiesta. L'AFD può incaricare terzi dell'esame della documentazione.

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

4.2 Fase 2 – Esame in un ambiente di test / interfacce

Lo scopo del test dell'interfaccia è quello di dimostrare che le interfacce sono state implementate conformemente alle specifiche dell'AFD.

Tali esami richiedono che il sistema del fornitore del SET sia completamente operativo e che tutte le interfacce con il sistema SET dell'AFD siano in funzione.

I test dell'interfaccia DSRC (CCC) vengono svolti dal fornitore del SET come autotest, sotto la sua responsabilità e a suo rischio, presso l'impianto di test dell'AFD. In qualità di gestore di tale impianto, l'AFD segue lo svolgimento dei test. A tal fine vengono impiegate le apparecchiature di bordo del fornitore del SET previste per l'esercizio operativo. I test da svolgere sono definiti nell'Supplement 5.

Il fornitore del SET consegna all'AFD il suo rapporto sul test, compresi i relativi verbali dei test e di transazione.

I test dell'interfaccia back office vengono svolti dal fornitore del SET come autotest, sotto la sua responsabilità e a suo rischio, nell'ambiente di test messo a disposizione dall'AFD. Questo ambiente consente al fornitore del SET di svolgere tutti i test conformemente all'Supplement 6.

Il fornitore del SET consegna all'AFD il suo rapporto sul test, compreso il relativo verbale dei test.

Svolgimento del test dell'interfaccia:

1. Scambio di chiavi CCC e certificati back office per i test.
2. Svolgimento dei test CCC (presso l'impianto di test a Interlaken). L'AFD stabilisce il calendario per l'utilizzo di tale impianto in funzione della disponibilità e d'intesa con il fornitore del SET.
3. Svolgimento dei test back office.

I punti 2 e 3 possono essere svolti parallelamente oppure in ordine invertito. L'ordine è determinato dal fornitore del SET.

4.3 Fase 3 – Test di funzionamento

Lo scopo del test di funzionamento è verificare la conformità dell'intera catena dei processi del sistema del fornitore del SET rispetto alle prescrizioni dell'AFD. Al riguardo, sia la funzionalità che la capacità operativa del sistema devono essere dimostrate in tempo reale.

Nel test di funzionamento l'AFD è il cliente del fornitore del SET, ossia l'utente del SET che riceve dal fornitore la decisione di tassazione elettronica. Il test di funzionamento viene svolto nell'ambiente produttivo dell'AFD senza riscossione della TTPCP. Non vi sono crediti fiscali e pertanto non vi è alcuna transazione finanziaria tra l'AFD (nei ruoli di esattore del pedaggio e utente del SET) e il fornitore del SET.

I test vengono svolti dal fornitore del SET. I test da svolgere sono definiti nell'Supplement 7. Il fornitore del SET deve fornire all'AFD un piano di test con le date. Le corse test devono essere completate entro un mese. Se il fornitore del SET prevede un periodo di svolgimento più lungo, deve indicarlo nel piano adducendone i motivi.

L'AFD sostiene il fornitore del SET, conformemente al ruolo secondo le specificazioni del test. L'AFD si riserva il diritto di partecipare allo svolgimento delle corse test del fornitore del SET.

Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori del SET

Per effettuare le corse test il fornitore del SET non può utilizzare veicoli assoggettati alla TTPCP. Tuttavia, a causa delle impostazioni del DSRC, i veicoli utilizzati devono avere un'angolazione del parabrezza simile a quello di un autocarro e consentire il montaggio dell'apparecchiatura di bordo SET ad un'altezza simile a quella negli autocarri.

Il fornitore del SET deve documentare lo svolgimento dei test nei verbali dei test. La documentazione deve includere l'effettivo svolgimento delle corse SET nonché tutti i risultati dei test, compresa una verifica dell'importo della tassa calcolato.

Il fornitore del SET consegna all'AFD il suo rapporto sul test insieme ai relativi verbali dei test.

4.4 Fase 4 – Progetto pilota

Lo scopo del progetto pilota è dimostrare il rispetto delle prescrizioni relative alle prestazioni del sistema del fornitore del SET nell'esercizio effettivo.

Il progetto pilota è svolto interamente con i sistemi operativi dell'AFD e del fornitore del SET con veicoli assoggettati alla tassa.

Nel progetto pilota alcuni utenti del SET effettuano un numero minimo definito di corse SET entro un massimo di due mesi. Se il fornitore del SET prevede un periodo di svolgimento più lungo, deve comunicarlo all'AFD, adducendone i motivi, prima dell'inizio del progetto pilota. L'AFD può prolungare il periodo di svolgimento. Le prescrizioni sono definite nell'Supplement 8.

Nel progetto pilota viene verificato che il sistema del fornitore del SET sia conforme agli indicatori relativi alle prestazioni (KPI) previsti per tale fase. Inoltre, viene osservato se si verificano altre anomalie indesiderate nel sistema del fornitore del SET. Il fornitore del SET deve comunicare all'AFD eventuali irregolarità nel progetto pilota.